

PREMESSA

Con l'ampliamento dei compiti conferiti alle guardie ecologiche volontarie (G.E.V.) in materia di accertamento di infrazioni alle leggi di tutela ambientale ed in conseguenza delle indicazioni puntuali delle varie norme su cui esercitare il potere di accertamento di illeciti amministrativi, è diventato indispensabile per le G.E.V. poter usufruire di uno strumento di campagna estremamente agile, di rapida consultazione, che riassume chiaramente gli articoli di legge di riferimento e le relative sanzioni amministrative e pecuniarie comminabili. Si è pensato pertanto, onde agevolare questo delicato compito affidato alle guardie ecologiche volontarie, anche sulla scorta di analoghe esperienze condotte in ambito provinciale, di stampare un prontuario contenente i riferimenti di cui sopra e che risponda nel contempo a requisiti di maneggevolezza, resistenza alle manipolazioni e facilmente aggiornabile. **In questa edizione sono stati riportati articoli del Codice Penale che possono essere utili nello svolgimento del nostro compito, chiarimenti riguardanti l'identificazione del trasgressore nelle infrazioni di competenza delle GEV e altre note riguardanti il passaggio all'Euro. Abbiamo aggiunto la nuova legge sugli incendi (353/2000) anche se l'applicazione è a cura degli agenti di PG e/o di PS.**

PROFILO E COMPITI DELLE G.E.V.

Le G.E.V. vengono configurate come agenti ed operatori ambientali a tutto campo. I loro compiti, precisamente definiti dalla L.R. 3 luglio 1989 n. 23, sono i seguenti:

- a) promuovere e diffondere l'informazione in materia ambientale, con particolare riferimento alla legislazione relativa e concorrere ai compiti di protezione dell'ambiente;
- b) accertare, nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 9, nei limiti dell'incarico e nel rispetto dell'art. 6, violazioni - comportanti l'applicazione di sanzioni pecuniarie - di disposizioni di legge o di regolamento in materia di protezione del patrimonio naturale e dell'ambiente, di protezione della fauna selvatica, di esercizio della caccia e della pesca, nonché di provvedimenti istitutivi di parchi e riserve e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione;
- c) collaborare con gli enti od organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia di inquinamento idrico, di smaltimento dei rifiuti, di escavazioni di materiali litoidi e di polizia idraulica, di tutela del patrimonio naturale e paesistico, di difesa dagli incendi boschivi e di prescrizioni di polizia forestale, segnalando le infrazioni rilevate, precisando, ove possibile, le generalità del trasgressore;
- d) collaborare con le competenti autorità nelle opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e di emergenza di carattere ecologico.

Quanto alle funzioni di vigilanza ed attività repressiva che si concretizzano negli atti conseguenti all'accertamento di un illecito si distinguono nettamente due differenti livelli di intensità dell'intervento delle G.E.V.

1) La collaborazione con gli enti ed organismi pubblici, titolari di funzioni di controllo sull'applicazione delle norme poste a salvaguardia dell'ambiente.

In questo caso il compito delle G.E.V. si estrinseca nella "segnalazione" dell'illecito con le modalità precisate dal 6° comma dell'art. 6 (identificazione del trasgressore, redazione di un rapporto scritto sulla violazione rilevata ed inoltro all'organo competente, secondo le direttive ufficialmente impartite dal medesimo).

Va rilevato che lo svolgimento delle funzioni di collaborazione soprannotate offre alle G.E.V. un campo di azioni assai ampio che si estende a tutte le ipotesi di reato ambientale (delittuose e contravvenzionali) e non si limita pertanto a quelle fattispecie punite con la sola sanzione amministrativa pecuniaria.

2) L'accertamento in forma diretta di violazioni che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, previste da norme in materia ambientale, di protezione della fauna selvatica, di esercizio della caccia e della pesca, **costituisce il più pregnante ed al contempo il più delicato tra i compiti attribuiti alle G.E.V.**

L'esercizio di tali funzioni accertative non è automaticamente correlato al conseguimento della qualifica di Guardia Ecologica Volontaria, ma discende da una precisa investitura che deve essere contenuta nell'atto di nomina. Occorre cioè che tale atto (di competenza della Provincia) individui dettagliatamente le singole fattispecie in cui è consentito alle G.E.V. L'esercizio del potere d'accertamento, con riferimento alle varie disposizioni delle normative statali e regionali interessate. Il predetto potere d'accertamento è conferito esclusivamente per quelle fattispecie indicate nell'atto di nomina e non è estensibile ad altre. Tali fattispecie sono state definite sulla base di direttive regionali vincolanti.

Allo stato attuale sono:

◆ **Art. 15 L.R. 24/01/77, n. 2** "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale. Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura. Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco".

◆ **Art. 32 L.R. 2/04/88, n. 11** "Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali".

Entrambe le disposizioni soprannotate comminano sanzioni per le violazioni in ordine a tutte le prescrizioni contenute nelle leggi cui si riferiscono. In tali ambiti pertanto la competenza accertativa delle G.E.V. è completa.

◆ **Art. 50, D.L. 05/02/97, n. 22** "Attuazione delle direttive 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, limitatamente alla parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria.

◆ **Art. 35 L.R. 12/7/1994, n. 27** "Disciplina dello smaltimento dei rifiuti";

◆ **Art. 15, L.R. 24/04/1995, n° 50** - "Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento.

◆ **Art. 23, L.R. 17/08/88, n. 32** "Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo". (L'articolo in esame sanziona: la ricerca senza autorizzazione di acque minerali o termali o in difformità da quanto in essa contenuto; la coltivazione o l'utilizzo di giacimenti senza concessione od in difformità da quanto in essa stabilito; l'utilizzo non autorizzato di acque minerali o termali a fini terapeutici o igienico ambientali).

◆ **Artt. 24 e 26, R.D. 30/12/1923, n. 3267** "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani (vincolo idrogeologico)". (Il citato art. 24 sanziona l'inosservanza delle disposizioni in ordine ai terreni vincolati; l'art. 26 punisce il taglio od il danneggiamento delle piante nei boschi vincolati).

◆ **Violazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale** che le Province assumono con proprio regolamento, i cui estremi dovranno essere indicati dalle stesse, qualora lo ritengano opportuno, nell'atto di nomina a G.E.V.

◆ **Violazione alle prescrizioni contenute nelle ordinanze sindacali e nei regolamenti di tutela dell'ambiente e del verde urbano ed extraurbano (art. 50 T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali).**

- ◆ **Art. 18, L.R. 2/09/91, n. 24** "Disciplina della raccolta, coltivazione, commercio dei tartufi nel territorio regionale (integrata dalla L.R. 25/6/96 n° 20), in attuazione della Legge 16.12.95, n. 752". (L'articolo predetto sanziona tutte le violazioni in ordine ai disposti di cui alla legge medesima; la competenza accertativa delle G.E.V. è pertanto generale).
- ◆ **L.R. 2/4/96 n° 6, artt. 13 e 20** "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della Legge n. 352 del 23 agosto 1993.
- ◆ **Artt. 30 e 31, L. 11/2/92, n. 157** "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".
- ◆ **Art. 61, L.R. 15/2/94, n. 8** "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria".
- ◆ **L.R. 22/02/93, n. 11,** "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna

PROMEMORIA PER IL VERBALIZZANTE G.E.V.

Il verbale, di cui all'art. 255 Reg. del T.U.L.P.S., costituisce atto pubblico con fede privilegiata: deve quindi essere redatto con la massima cura, attenzione e diligenza. Il verbale, a norma dell'art. 8 L.R. 28/4/1984, n. 21 deve contenere:

a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento; **b)** le generalità e la qualifica del verbalizzante e la sua sottoscrizione; **c)** le generalità del trasgressore ovvero le generalità di chi era tenuto alla sorveglianza, se il trasgressore sia minore degli anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato; **d)** la descrizione succinta del fatto costituente l'illecito; **e)** la menzione delle norme che si presumono violate; **f)** l'indicazione degli eventuali responsabili in solido; **g)** l'indicazione degli organi cui il trasgressore può inoltrare ricorso; **h)** la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, del relativo importo e delle modalità di pagamento; **i)** le eventuali dichiarazioni del trasgressore.

Richiedere sempre la sottoscrizione da parte del trasgressore e degli intervenuti: farne menzione se taluno non può o non vuole firmare.

Non sono consentite scoloriture o abrasioni: evitare, per quanto possibile le cancellazioni e nell'eventualità farle in modo che si riesca a leggere quello che c'era scritto.

Trasmettere il verbale all'organo competente ad emanare l'ordinanza-ingiunzione ed, in copia, alla Provincia entro il termine perentorio di 48 ore (art. 6, 5° comma L.R. 23/89).

Contestare sempre, quando possibile, l'illecito al trasgressore: altrimenti indicare in modo preciso il motivo che ha reso impossibile la contestazione immediata.

Alla G.E.V. non è consentito ricevere "brevi manu", a titolo d'oblazione, qualsiasi pagamento (art. 6, 5° comma L.R. 23/89).

Prestare attenzione alla competenza territoriale, a seconda della norma da applicarsi: Regione, Provincia, Parco o Riserva Naturale, Comune (per le ordinanze dei sindaci).

Nel caso che in una violazione siano riportate più indicazioni di leggi e/o regolamenti violati, vanno riportate tutte nel verbale.

La G.E.V. sia sempre consapevole del suo ruolo: non di "giustiziere" o di semplice educatore, ma di Agente Volontario di Polizia Amministrativa a competenza limitata dalle proprie attribuzioni.

RECENTI MODIFICHE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per effetto dell'art. 10 L. 24 novembre 1981, n. 689 (modificata dall'art. 96 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507), **la sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a lire dodicimila (€6,00) e non superiore a lire venti milioni (€10.329,00).** Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.

L'importo delle sanzioni in Euro, deve riportare sempre due decimali (anche se pari a zero), a destra della virgola. es.: "1215,00"

Nella conversione degli importi in lire il troncamento dei decimali è effettuato sul minimo e il massimo. La misura ridotta li conserva, se presenti.

Glossario

R.R.	Regolamento Regionale	D.G.R.	Delibera Giunta Regionale
D.P.C.M.	Decreto Presidente Consiglio Ministri	P.M.P.F.	Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale
R.D.	Regio Decreto	D.C.P.	Delibera Consiglio Provinciale

IMPORTANTI ARTICOLI DI LEGGE

Art. 13 L. 689/81. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro **possono**, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, **assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.**

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

Art. 357 C.P. - Nozione del pubblico ufficiale Agli effetti della legge penale, sono **pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.** Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Art. 331 C.P.P. - I pubblici ufficiali (357 c.p.) e gli incaricati di un pubblico servizio (358 c.p.) che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, **devono farne denuncia per iscritto**, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

Art. 336 C.P. - Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale. Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.

Art. 337 C.P. - Resistenza a un pubblico ufficiale. Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Art. 651 C.P. - Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale. Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila (€ 206,00).

Art. 495 C.P. - Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico. La reclusione non è inferiore ad un anno: 1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile; 2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all'Autorità giudiziaria, ovvero se per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

Art. 496 C.P. - False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire un milione (€ 516,00).

IDENTIFICAZIONE DEL TRASGRESSORE NELLE INFRAZIONI DI COMPETENZA DELLE GEV

L'accertamento dell'illecito amministrativo comporta che venga (preliminarmente) identificato l'autore di esso ed eventualmente i testimoni che per aver assistito al fatto possono riferire sulle circostanze e modalità in cui si è svolto il fatto vietato.

Perché l'identificazione abbia correttamente luogo, **occorre che la Guardia Ecologica Volontaria si renda preliminarmente riconoscibile** alle persone che vuole identificare. Ciò dovrà avvenire mediante l'esibizione della tessera di riconoscimento di cui è dotata. La tessera attesta che il soggetto è una Guardia Giurata con incarico di vigilanza in materia ecologica e come tale riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale.

Al preciso fine di renderle riconoscibili da parte di chiunque, le Guardie Ecologiche Volontarie sono altresì dotate di un apposito bracciale regionale e/o di una divisa. **L'atto di riconoscimento della Guardia Ecologica Volontaria ha una particolare rilevanza giuridica** perché solo dopo che è avvenuto il cittadino interpellato acquisisce la consapevolezza di trovarsi dinanzi **un Pubblico Ufficiale**; **da ciò consegue che il cittadino interpellato assume le conseguenze penali derivanti da un suo eventuale rifiuto di declinare le generalità** ovvero da più gravi comportamenti che dovesse assumere nei confronti della Guardia Ecologica Volontaria (per esempio: falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità; resistenza a pubblico ufficiale; ecc.).

Va in proposito chiarito che ogni cittadino ha l'obbligo di fornire, a richiesta della Guardia Ecologica Volontaria, le proprie generalità mediante l'esibizione di un documento valido per l'identificazione.

L'inosservanza di detto obbligo - s'è detto - da luogo ad una sanzione di natura penale (**art. 651 C.P.**). L'obbligo di fornire le generalità riguarda non solo il trasgressore ma anche i testimoni ed in genere chiunque ne sia richiesto; **l'obbligo inoltre deve essere osservato completamente, nel senso che non è sufficiente declinare le generalità in maniera incompleta o generica.**

L'obbligo sussiste anche nei casi in cui la Guardia Ecologica Volontaria conosca già la persona da identificare.

Può accadere che l'agente accertatore si trovi dinanzi ad una persona che non si rifiuta di fornire le generalità ma che fornisce indicazioni false e mendaci.

Quest'ultimo comportamento per la sua maggiore gravità è punito dall'art. 496 del Codice Penale come un vero e proprio delitto, non soggetto ad oblazione.

Per l'identificazione è sufficiente che la persona presenti un documento idoneo (contenente una fotografia del titolare contrassegnata da un timbro dell'Autorità) non scaduto, rilasciato da una Pubblica Amministrazione, ovvero da un Ordine Professionale:

la carta d'identità, il passaporto, la patente di guida, la tessera rilasciata ai propri iscritti dagli Ordini professionali (Medici, Avvocati, Ingegneri, ecc.), i documenti rilasciati dalle Autorità militari ai propri dipendenti militari.

Per converso non consentono la completa identificazione le tessere rilasciate ai soci dai Clubs ed Associazioni private, né quelle rilasciate ai viaggiatori dalle Aziende Ferroviarie e Tranviarie e dalle Società di trasporti in genere.